



# Ordinanza sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM)

**Modifica del 14 novembre 2018**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 ottobre 2016<sup>1</sup> sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM) è modificata come segue:

*Ingresso*

vista la legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);

visto l'articolo 27 capoversi 5 e 6 della legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale;

visti gli articoli 2a capoverso 2 e 186 della legge federale del 3 ottobre 2008<sup>4</sup> sui sistemi d'informazione militari (LSIM),

*Art. 5 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Gli organi federali responsabili dei sistemi IAM sono:

- c. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per il sistema IAM gestito dalla Base d'aiuto alla condotta (BAC) dell'Esercito svizzero;

<sup>1</sup> RS 172.010.59

<sup>2</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> RS 172.220.1

<sup>4</sup> RS 510.91

*Art. 8 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> Nei sistemi IAM e nei servizi di elenchi possono essere trattati dati relativi alle seguenti persone:

- h. militari e militi della protezione civile.

*Art. 14 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono fatte salve le disposizioni sulla distruzione di dati biometrici secondo l'articolo 2a LSIM.

## II

L'allegato è modificato come segue:

*Let. a n. 11, b n. 2 e 10 nonché f e g*

	Servizi di elenchi	Sistemi IAM con persone secondo gli art. 8 e 9 lett. a	Sistemi IAM con persone secondo l'art. 9 lett. b
a. Dati personali			
11. Immagine del viso per documenti d'identificazione	x	x	
b. Dati relativi al rapporto con il datore di lavoro/mandante			
2. Informazioni concernenti l'organizzazione e i posti in organico*	x	x	x
10. Numero del documento d'identità e/o del badge	x	x	x
f. Dati sui controlli di sicurezza relativi alle persone, se l'esito di quest'ultimi è una dichiarazione di sicurezza non vincolata o se l'autorità decisionale ha emanato una decisione positiva			
1. Livello di controllo		x	
2. Data della prossima ripetizione del controllo di sicurezza		x	
g. Dati che possono essere trattati soltanto nel sistema IAM gestito dalla Base d'aiuto alla condotta (BAC) dell'Esercito svizzero (art. 5 cpv. 1 lett. c)			
1. Numero d'assicurato AVS (art. 2 cpv. 1 lett. b LSIM)		x	x
2. Particolari caratteristiche biometriche personali: scansione dell'iride, scansione delle vene, impronte digitali, impronta della mano, caratteristiche della forma del viso e profilo vocale (art. 2a LSIM)		x	

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

14 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

